



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Portesan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 113/2023 R.L. promossa

da

M. A. (f.), rappresentato e difeso dall'avv.
ZANARELLO EMANUELE

-ricorrente-

contro

SERVICE 2000 S.R.L. (P.IVA 00818270258), con sede legale in Feltre (BL), Viale Camillo Benso Conte Di Cavour n. 47, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Giovanni Garlet, C.F. GRLGNN46R29I206T, rappresentata e difesa, dall'Avv. Innocenzo Megali

-resistente-

OGGETTO: sospensione temporanea idoneità lavorativa con limitazioni

Conclusioni:

Per la parte ricorrente:

7) **ACCERTARE e DICHIARARE** l'inefficacia -l'illegittimità -nullità -della sospensione comminata il 12 giugno 2023.

8) **CONDANNARE** la società **SERVICE 2000 SRL** (P.IVA: 00818270258) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Feltre (BL) -32032 -Via Cavour, 47-al ripristino del lavoratore nel proprio posto di lavoro a Casale sul Sile (TV).

9) **CONDANNARE** la società **SERVICE 2000 SRL** (P.IVA: 00818270258) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in Feltre (BL) -32032 -Via Cavour, 47, al pagamento di tutte le mensilità dalla data della sospensione fino a quella del ripristino oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Per la parte resistente: - In via principale nel merito: rigettarsi integralmente il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. nonché ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20/07/2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del lavoro di Belluno, esponendo in sintesi di essere stato dipendente della convenuta dal 28.2.2023, e che per essa svolgeva mansioni che comportavano viaggi con la motrice per la consegna di prodotti alimentari freschi, per il trasporto dei quali non era necessario l'uso di transpallet manuale, mentre era sempre presente per le operazioni di carico/scarico un transpallet elettrico; il 24.3.2023 il medico aziendale comunicava al ricorrente l'idoneità al lavoro (doc. 33), che veniva impugnata dal lavoratore (doc. 39), che riteneva di non poter essere adibito alla guida notturna; il 31.5.2023 il lavoratore veniva dichiarato idoneo con prescrizioni, in particolare veniva indicato di non effettuare MMC, sollevamento o deposizione di carichi, né movimenti di traino o spinta, anche con transpallet o roll per sei mesi (doc. 41 ricorrente); il 12.6.2023 veniva sospeso dal lavoro per limitazioni allo svolgimento del lavoro di autista. Contestando tale scelta datoriale, il lavoratore negava l'impossibilità di essere assegnato ad altre mansioni (con conseguente violazione dell'obbligo di *repêchage*), rilevando da un lato che vi erano trasporti che non necessitavano dell'uso del transpallet manuale, e dall'altro che comunque, quale semplice autista, non avrebbe dovuto effettuare operazioni di carico/scarico. Svolgeva altresì deduzioni circa il lavoro svolto in precedenza per altra cooperativa (G.S. Soc. Coop), asserendo che in quella fase avrebbe lavorato per un appalto per la resistente, come trasportatore con bilico (dunque non con motrice), e che in tale contesto raramente si occupava delle operazioni di carico e scarico, e comunque sempre e solo con transpallet elettrico. Per tale contratto di lavoro veniva poi instaurata una controversia innanzi al Tribunale di Treviso per chiedere un adeguamento contrattuale e condanna in solido anche di Service 2000.

2. Chiedeva pertanto, anche in via cautelare, l'immediato ripristino sul posto di lavoro e il pagamento delle mensilità nel frattempo maturate, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, precisando che la sospensione era un atto dovuto a tutela proprio del lavoratore e della sua condizione di salute, e chiarendo altresì diffusamente le modalità di distribuzione del cibo tramite veicoli della resistente, nella quale la merce veniva sempre caricata in pellet o roll, preparati dai magazzinieri, e per il cui carico e lo scarico era dunque necessario l'uso del transpallet; il fatto che i destinatari non sempre fossero dotati di propri magazzinieri, comportava poi che almeno in parte, e comunque in ogni giro di consegne, fosse necessario lo scarico da parte del trasportatore (dunque, il lavoratore); neppure i transpallet elettrici potevano essere sempre caricati nei camion per il trasporto della merce, in particolare di quella surgelata, poiché le basse temperature li avrebbero danneggiati. Si soffermava poi diffusamente sulle modalità di lavoro e sulla conseguente impossibilità di adibire il ricorrente ad altre mansioni o di modificare la modalità di esecuzione di quelle già assegnate per renderle compatibili con le limitazioni poste dal medico. Chiariva infine che le operazioni di carico scarico e di collaborazione ad essi è prevista dal CCNL tra le mansioni del conducente. Contestava che le mansioni svolte per G.S. Soc. Coop. avessero poi alcuna pertinenza nella causa in esame.
4. La causa veniva istruita con l'escussione testimoniale svolta nella fase cautelare e con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e trattenuta in decisione all'odierna udienza. Per quanto qui di interesse, la fase cautelare veniva definita con provvedimento del 1.8.2024 che dichiarava cessata la materia del contendere in ragione del giudizio di idoneità formulato dal medico competente e trasmesso al lavoratore il 31.11.2023, con il conseguente rientro al lavoro. All'udienza del 25.2.2026 il giudice riteneva la

causa matura per la decisione, rigettando le ulteriori e/o diverse istanze istruttorie formulate per la fase di merito).

5. Quanto all'escussione testimoniale, si riportano di seguito le dichiarazioni rilevanti per la decisione. In particolare, il 29.11.2023 il teste C. N. riferiva che "in Service 2000 gli autisti di bilico non si occupano mai di carico/scarico essendo queste operazioni svolte sempre dal personale addetto al magazzino, quanto allo scarico da personale della ditta destinataria della merce. A me quale autista capitava di farlo di rado su richiesta della ditta cliente quando la stessa aveva al momento carenza di personale; in questi casi usavo, solo e sempre, transpallet elettrici." Evidenziava poi che:

Dall'assunzione in Service 2000 all'esito della causa fatta a Treviso il ricorrente è stato utilizzato in viaggi con motrice; io quantomeno da tale epoca l'ho visto svolgere le mansioni di autista in viaggi con motrice, non so se per il trasporto di latte e freschi o altra merce; dall'epoca di assunzione in Service 2000 per quanto mi risulta non ha più fatto viaggi con bilico; ed in effetto il bilico che usava come dipendente di cooperativa prima di essere assunto direttamente in Service 2000, e di proprietà della medesima Service 2000, da tale epoca l'ho visto per lo più parcheggiato nel piazzale, le poche volte in cui l'ho visto usato vi era alla guida un altro collega, non il ricorrente.

In generale i viaggi con motrice in parte comportano per scaricare l'uso del transapallet, in parte no, non saprei dire le percentuali. Il transpallet usato era in genere, ossia nella maggior parte dei casi (circa

6. *70% dei casi), elettrico, anche se Service tendeva a farci usare quello manuale".*

7. BINI Shaba riferiva, alla medesima udienza, che "Nei viaggi con bilico io non mi occupavo mai direttamente né di carico né di scarico, tali operazioni competevano infatti a personale di cooperativa, il carico di cooperativa incaricata da Service 2000, io mi limitavo a ricevere i documenti di trasporto, e lo scarico alla consegna di cooperativa incaricata dalla ditta cliente con svolgimento delle relative operazioni all'interno dell'apposita area del magazzino. Durante lo scarico alla consegna presso la ditta cliente noi autisti Service 2000 dovevamo rimanere semplicemente accanto al mezzo nell'apposito spazio dedicato...". Possono esserci stati casi, ma rari, di scarico eseguito da

autisti Service 2000; in questi casi era sempre usato un transpallet elettrico, mai manuale, anche in quanto le ditte clienti non volevano rischiare responsabilità".

Il teste R. Al , magazziniere, riferiva che "Le operazioni di carico e scarico presso la Service 2000 sono sempre state di competenza di noi magazzinieri, gli autisti in genere non se ne occupano. Quanto allo scarico presso le ditte clienti solo in caso di più consegne nello stesso viaggio mettiamo sul mezzo il transpallet elettrico. Infatti sia nei viaggi con bilico sia in quelli con motrice in caso di pluralità di consegne, ossia di più consegne a ditte diverse nello stesso viaggio, quando la singola azienda non ha personale suo dedicato (di solito aziende quelle piccole) l'autista Service si occupa dello scarico usando il transpallet elettrico che noi mettiamo sul mezzo: invece quando il viaggio riguarda un'unica consegna, ossia merce destinata tutta alla stessa cliente, dello scarico si occupa il personale della ditta della cliente. La maggioranza dei viaggi con bilico ha ad oggetto consegne ad un'unica cliente, massimo due. Quelli con motrice invece nella maggior parte dei casi riguardano più consegne e dunque comportano l'uso da parte dell'autista Service per scaricare il transpallet, che è sempre elettrico. Dato il peso dei bancali diversamente non potrebbe essere. I padroncini invece usano sempre il transpallet manuale in quanto si occupano di carichi più leggeri".

M. A. riferiva che "...La merce viene caricata su bancali e roll; gli autisti Service 2000 per quanto mi risulta sia nei viaggi con bilico sia in quelli con motrice di carico non si occupano mai di scarico alla consegna nei viaggi con bilico in generale nemmeno, però a volte sì, in casi eccezionali, dipende; ci sono aziende presso le quali al magazzino l'autista non può nemmeno accedere; nei viaggi con motrici pressappoco idem. Quando capita se l'autista deve scaricare merce congelata deve farlo con transpallet manuale, negli altri casi può usare quello elettrico, varia a seconda del posto dove vai. Presso alcune aziende ho visto autisti Service scaricare con transpallet manuale.(...) L'appalto per le consegne a Lattebusche e Latteria Soligo è ripartito tra MT Service e TFL e comprende anche merce

surgelata.”; non sapeva invece dire se alle proprie dipendenze dirette Service 2000 Srl aveva 48 autisti di cui 12 guidano il bilico e 36 la motrice, né se Service 2000 Srl aveva nella propria disponibilità (a titolo di proprietà, leasing, locazione) 22 semirimorchi di cui 7 tenuti di scorta perché vetusti (dei quali le celle e i motori del frigo hanno rese non completamente idonee al trasporto a temperatura controllata) e 6 stabilmente locati a soggetti terzi (cap. 13 e 17 memoria di costituzione: a tal proposito, per chiarezza, si precisa che l’istruttoria è stata svolta in fase cautelare e dunque sulle istanze istruttorie svolte dalle parti in quella sede. Dunque i capitoli di prova ammessi e utilizzati per la decisione sono quelli relativi agli atti delle parti per la fase cautelare). Il teste M. ha ancora riportato che “Nei trasporti di merce fresca e congelata con motrice, di cui mi sono sempre occupato, per lo scarico noi autisti Service 2000 abbiamo sempre usato un transpallet manuale in dotazione al mezzo; nello scarico di merce congelata l’uso del transpallet elettrico non è ammesso, sarebbe addirittura pericoloso; a volte per lo scarico di merce fresca usiamo il transpallet elettrico in uso presso la ditta cliente dove avviene la consegna, altre volte ancora dello scarico si occupano interamente i magazzinieri della ditta cliente.”. Riferiva ancora che “La maggior parte dei viaggi con motrice riguarda consegne cd a groupage, ossia in un unico viaggio di merce omogenea a più clienti; in questi casi l’autista si occupa anche di scarico, nel caso di merce surgelata come ho già detto con transpallet manuale; quanto ai viaggi con bilico dipende dal tipo di magazzino, è variabile: a volte l’autista non può nemmeno accedere al magazzino, altre volte dà una mano nello scarico usando il transpallet elettrico della ditta cliente, varia da caso a caso. La maggiore parte dei trasporti di Service 2000, sia con bilico che con motrice, ha sempre riguardato prodotti freschi e surgelati.”. Veniva rilevato all’udienza un contrasto sull’uso di transpallet elettrico o manuale, e conseguentemente veniva risentito il teste R. [che in merito dichiarava “Preciso che io sono addetto magazzino del fresco e nei carichi di consegne

plurime di solo fresco, che è la maggior di quelle di cui mi occupo, metto sul mezzo il traspallet elettrico". Veniva svolta ulteriore istruttoria all'udienza dell'11.12.2023, durante la quale Z L confermava che durante il periodo alle dipendenze di GS General Service Soc. Coop. (dunque prima che fosse impiegato presso la ricorrente) il ricorrente ha condotto mezzi senza rimorchio ed utilizzato il transpallet manuale per il carico e scarico del camion, e che dal 6.03.2023 al 10.03.2023 il ricorrente è stato adibito al giro di consegna della merce fresca nel bellunese, ed ha utilizzato il transpallet manuale per caricare e scaricare la merce, chiarendo che "Il traspallet è necessario per movimentare il bancale su cui è posizionata la merce, mentre il roll è un carrello di metallo con le spondine che viene utilizzato sempre per il trasporto della merce.". Confermava inoltre che nella maggior parte dei casi nei trasporti di merce fresca veniva utilizzato un transpallet manuale, così come spiegava la modalità "a groupage" della distribuzione di Service 2000, ossia "con giri di consegna a molti destinatari di diversa tipologia (es. centri distribuzione, supermercati, ristoranti, piccoli esercizi)"; quanto alle modalità di scarico veniva confermato che "tutti i giri di consegna di Service 2000 srl prevedono che il trasportatore esegua lo scarico del camion personalmente presso i destinatari di medie e piccole dimensioni, estraendo i pallet o roll dal camion e depositandoli nelle vicinanze dello stesso mediante transapallet manuale o mediante spinta e traino manuali del roll.", e che "l'autista apre la sponda idraulica del camion che viene alzata fino al pianale, l'autista vi trascina il roll o altro, abbassa quindi la sponda idraulica e mediante spinta trasporta la merce la merce che mette a disposizione del destinatario per le verifiche"; "in tutti i giri di consegna di Service 2000 srl i mezzi vengano caricati con merce composta su pallet e all'interno di roll (...) presso Service 2000 Srl il ritiro della merce dai clienti viene effettuato al termine dei giri di consegna. (...) L'odierno ricorrente nel 2023 non è mai stato addetto alle consegne per Lattebusche e Latteria di Soligo, anzi preciso quanto segue. Nei confronti di questi due clienti

(Lattebusche e Latteria di Soligo) la Service 2000 effettua due tipi di servizi, quello in groupage che consiste nella distribuzione di prodotti ai clienti destinatari e quello "interno" di trasporto tra la sede delle due clienti e i magazzini. Fatte queste precisazione può esser che il signor Abdelaziz abbia eseguito nel 2023 nella settimana di marzo sopra detta nel cap 2 ritiri presso Lattebusche per portarla nel nostro magazzino, da cui poi in un secondo tempo la merce parte per la consegna in groupage". Ancora confermava che alle proprie dipendenze dirette Service 2000 Srl ha 48 autisti di cui 12 guidano il bilico e 36 la motrice, chiarendo "Sì, mi pare che i numeri siano quelli, di recente è stata assunta una persona.". Precisa che "Service 2000 Srl [aveva] concesso in comodato a MT Service Srls uno dei propri transpallet elettrici", e che "i transpallet elettrici non sono idonei per l'uso e il trasporto a temperature negative."

Alla domanda "Vero che allo stato attuale Service 2000 Srl ha nella propria disponibilità (a titolo di proprietà, leasing, locazione) 22 semirimorchi di cui 7 tenuti di scorta perché vetusti (dei quali le celle e i motori del frigo hanno rese non completamente idonee al trasporto a temperatura controllata) e 6 stabilmente locati a soggetti terzi." Rispondeva "Sì mi pare di sì."; e ancora alla domanda "Vero che allo stato attuale Service 2000 Srl ha nella propria disponibilità (a titolo di proprietà, leasing, locazione) 14 trattori di cui 3 tenuti di scorta perché vetusti con qualifica euro 3 o 4, e 2 stabilmente locati a soggetti terzi." Rispondeva "Sì è vero". Alla domanda "Vero che Service 200 ha nella propria disponibilità (proprietà leasing locazione) 45 motrici di cui 13 con tre assi e 32 con 3 assi ovvero più piccoli." Rispondeva "Sì è vero. ADR Il ricorrente è adibito alla guida di motrice".

Il teste V. _ N: Interrogato a prova diretta sui capitoli di cui al ricorso introduttivo, riferiva che per i viaggi in bilico l'autista della Service 2000 non svolge mansioni di carico e scarico e le poche volte che ciò accade viene utilizzato transpallet elettrico e mai quello manuale, precisando "Sì, è vero,

queste attività vengono svolte raramente dall'autista del bilico e solo con transpallet elettrico. Quando si tratta di carico o scarico da magazzino sono i magazzinieri che si occupano personalmente del carico/ scarico. Non so come si svolga in questo caso il lavoro del ricorrente, in quanto gli orari di noi autisti sono diversi. (...) in caso di carico o scarico presso altri magazzini che non siano quello della Service 2000 sono normalmente i magazzinieri del destinatario che si occupano di caricare o scaricare la merce, può capitare che qualche cliente chieda a noi autisti di caricare o scaricare la merce con il transpallet elettrico. Nei grandi depositi sono i magazzinieri che si occupano di questa attività, invece presso i piccoli clienti capita che siamo noi autisti a scaricare sempre con il transpallet elettrico. Non so quantificare quante volte questo avvenga". Quanto alle mansioni del ricorrente e al mezzo utilizzato (cap. 4 ricorso) riferiva "Nulla so, ho visto il ricorrente che conduceva il bilico, non so che cosa trasportasse. Nel 2023, l'ho visto che conduceva la motrice ma non ricordo da che mese. (...) Io non ho mai lavorato con la motrice, non so in questo caso chi si occupi del carico e scarico".

C. G., interrogata a prova diretta sui capitoli ammessi di cui alla memoria di Service 2000 s.r.l. alla domanda "Vero che durante il periodo alle dipendenze di GS General Service Soc. Coop. il ricorrente ha condotto mezzi senza rimorchio ed utilizzato il transpallet manuale per il carico e scarico del camion?" così rispondeva: "Sì, è vero, il ricorrente ha usato anche la motrice. Si tratta di un vettore a cui venivano appaltati i servizi. Non ho mai visto il ricorrente utilizzare il transpallet manuale, tuttavia per prassi nel carico e scarico di surgelati e di merce fresca si utilizza il transpallet manuale. (...) il motivo per cui si utilizza il transpallet manuale è perché quello elettrico che si usa nei camion non può andare a una temperatura così bassa come richiesto nell'attività di trasporto del surgelato. (...) So che nel periodo in cui ha lavorato per la GS General Service, il ricorrente ha usato sia il bilico che la motrice, ma non so quanto uno e quanto l'altro."

Chiestole se fosse vero che dal 6.03.2023 al 10.03.2023 il ricorrente è stato adibito al giro di consegna della merce fresca nel bellunese, ed ha utilizzato il transpallet manuale per caricare e scaricare la merce, rispondeva “Sì, è vero, in quei giorni il ricorrente ha sostituito un collega, Mr B1, che tutti i giorni effettua quel giro e che in quel periodo era in ferie. È stato scelto il ricorrente in quanto già conosceva quel giro per averlo effettuato in passato. Sono a conoscenza della circostanza perché mi è stata riferita dal responsabile traffico L. Z”. Chiestole se fosse vero che Service 2000 Srl possedeva in quel momento 4 transpallet e 65 transpallet manuali, dichiarava “Sì, è vero, al momento del deposito del ricorso così come oggi quasi tutti i transpallet utilizzati dagli autisti sono manuali, i pochissimi transpallet elettrici sono usati in speciali occasioni, solo in alcuni casi per il fresco e quando bisogna usare il carico in doppio piano. In questo caso però il servizio viene svolto da una società terza da molto tempo, a cui è stato dato in comodato il transpallet elettrico. (...) Il transpallet manuale non ha un motore elettrico e viene utilizzato con la spinta del lavoratore e si alza con leve idrauliche. Nel transpallet elettrico vi è un motore elettrico, mi pare che tutti i modelli abbiano una pedana su cui sale il lavoratore, il lavoratore una volta salito sulla pedana aziona delle leve per sollevare il bancale e sollevare il carico. Nel camion il transpallet elettrico occupa posto perché ha il motore; invece, quello manuale viene incastrato sotto il carico. Non so quanto si sollevi il transpallet elettrico”. Dichiarava che Service 2000 aveva concesso in comodato a MT Services Srls uno dei propri transpallet elettrici, chiarendo che si trattava di un vettore terzo rispetto a Service 2000. Quanto alla disponibilità di trattori in capo alla resistente riferiva che “i trattori sono circa 10, la nostra società ha più semirimorchi rispetto ai trattori, in quanto alcuni semirimorchi sono dati in locazione a trazionisti e alcuni invece vengono tenuti in piazzale come scorta o come deposito di bancali vuoti. In flotta abbiamo molte più motrici rispetto a trattori e bilici, tanto che di 48 autisti 35/36 usano la motrice. (...) Il bilico è formato da trattore più semirimorchio,

altrimenti ci sono i trattori e i semirimorchi” concludeva precisando che Service 2000 aveva nella propria disponibilità (proprietà, leasing, locazione) 45 motrici di cui 13 con 3 assi e 32 con 2 assi ovvero più piccoli, precisando altresì che “la Service 2000 dà in locazione a vettori terzi motrici e bilici completi. Ci sono più automezzi rispetto al personale perché alcuni mezzi sono tenuti di scorta. Molto spesso alcuni autisti da bilico montano sulla motrice perché alcuni servizi vengono svolti da motrice.(...)non so quanti bilici o motrici siano dati in locazioni a terzi, non fa parte delle conoscenze per il mio ruolo nella società (...) i viaggi di Service 2000 sono svolti prevalentemente con la motrice piuttosto che con il bilico, perché l'attività principale di Service 2000 è la distribuzione frazionata. Parliamo in questo caso di servizi svolti direttamente da Service 2000 (...) gli autisti del bilico aiutano nel carico e scarico e quasi tutti usano il transpallet manuale. Il transpallet elettrico non viene messo a disposizione degli autisti. Alcuni autisti mi hanno riferito che i clienti mettono a disposizione il proprio transpallet elettrico per il carico e scarico”. Alla stessa udienza veniva poi chiesto un confronto tra V. e N. riguardo alla circostanza dell'utilizzo da parte degli autisti di bilico del transpallet elettrico per il carico o scarico, e se la società mettesse a disposizione degli autisti del bilico il transpallet manuale o elettrico. Il teste. V. e N. precisava allora che “All'interno del bilico che io utilizzo non vi è alcun traspallet. Quando provvediamo al carico o scarico presso i clienti utilizziamo il transpallet elettrico di proprietà dei clienti”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
2. La questione può essere inquadrata nei seguenti termini: dapprima vanno verificate le mansioni svolte dal ricorrente, e la concreta modalità delle stesse; poi, a fronte del giudizio di idoneità con limitazioni posto dal medico di base, occorre accertare se la sospensione fosse l'unica soluzione percorribile per parte datoriale o se viceversa sarebbe stato possibile far svolgere al lavoratore altre

mansioni o almeno strutturare una diversa modalità di esecuzione di quelle già assegnate.

3. Partendo dal primo elemento, ovvero le mansioni, risulta pacifico che il ricorrente svolgeva mansioni di autista (doc. 30 parte ricorrente, contratto di assunzione); il CCNL applicato, secondo il contratto, è quello relativo ai dipendenti di aziende del settore “Trasporto merci e logistica”; in base a detto CCNL, il cui articolo 30 è riportato da entrambe le parti nel primo atto giudiziale, *“Nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto (...)L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.”* A tal proposito parte ricorrente ha svolto argomentazioni circa la definizione delle attività di facchinaggio, ma la lettura del CCNL applicato permette di confermare che il conducente è tenuto all’effettuazione e alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico merce e delle unità di carico vuote. Detto altrimenti: non occorre verificare quali siano le operazioni di facchinaggio (che il conducente non può svolgere), ma semplicemente verificare se egli debba e possa svolgere le sole operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, azione pacificamente indicata dal CCNL. D’altro canto, il ricorrente non svolge domande specifiche sul punto, ed anzi nel proprio atto introduttivo asserisce chiaramente che, potendo utilizzare il transpallet elettrico, ben avrebbe potuto continuare a svolgere le operazioni di carico e scarico.
4. Ciò premesso, va verificato quale fosse l’attività concretamente svolta dal ricorrente, dato che la limitazione imposta a seguito di visita escludeva che egli potesse movimentare carichi e anche trainare, dunque utilizzare transpallet manuali e spostare pesi. A tal proposito il ricorrente ha dichiarato che per Service

2000 usava la motrice (non il bilico), e l'escussione testimoniale ha confermato che nell'uso della motrice la merce poteva dover essere scaricata dall'autista, e che veniva usato il transpallet. D'altro canto, è stato dichiarato che il ricorrente usava anche il transpallet manuale o il roll (e.g. teste Z¹), e molti testi hanno altresì riferito che il transpallet elettrico non poteva essere usato per la movimentazione del materiale surgelato poiché non poteva operare a temperature così basse. Non emerge dagli atti se il ricorrente trasportasse anche materiale di tal genere, ma ciò che rileva al momento è solo la verifica della "pericolosità" delle azioni svolte al momento della sospensione per le condizioni sanitarie del ricorrente: se gli erano precluse attività di MMC, sollevamento e deposizione pesi, spinta e traino, la società datrice di lavoro aveva l'obbligo di valutare la situazione lavorativa effettiva del lavoratore poiché egli poteva svolgere attività precluse.

5. Occorre ora verificare se fosse possibile adibire in sicurezza il lavoratore ad altre mansioni, o fargli svolgere le stesse mansioni con modalità diverse, e ciò senza imporre a parte datoriale una riorganizzazione eccessivamente gravosa del lavoro. Orbene innanzi tutto va rilevato che, in linea generale, è onere del datore di lavoro provare che non vi fossero allocazioni diverse possibili per il lavoratore (Cass. 18506/2017: *"In caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità"*); ciò invero non esclude comunque la necessità che il lavoratore collabori nell'individuazione di alternative, ed in effetti egli le ha proposte in questa sede. L'obbligo di

repêchage è comunque espressione dei più generali obblighi di correttezza e buona fede, con la conseguenza che anche in caso di inidoneità temporanea alla mansione è necessario verificare diverse soluzioni di lavoro (tanto più ove si consideri che un'inabilità temporanea potrebbe poi divenire definitiva). A tal proposito occorre verificare se (sia provato che) il ricorrente non avrebbe potuto svolgere trasporti nei quali non fossero previsti il carico e lo scarico delle merci e, in caso di necessità, si potesse comunque usare un transpallet elettrico. Le testimonianze sopra riportate evidenziano che gli autisti di bilico non eseguivano quasi mai tali operazioni, e nei rari casi in cui avveniva era a disposizione un transpallet elettrico, che taluni riferiscono fosse fornito dalla resistente ed altri che fosse messo a disposizione dai clienti; veniva altresì chiarito che per la consegna dei soli prodotti surgelati era possibile usare esclusivamente transpallet manuali, con la conseguenza che non è stato provato che fosse impossibile adibire il ricorrente alle consegne con il bilico (che aveva guidato precedentemente, e che dunque poteva manovrare), per le quali le operazioni di carico e scarico erano rare e comunque svolte con transpallet elettrici (messi a disposizione dalla convenuta, che pur pochi ma ne aveva, o dai clienti); va precisato che il fatto che esistessero lavoratori che svolgevano tali mansioni (e.g. BINI) implica evidentemente che tali posizioni esistevano, e non sono emersi elementi francamente ostativi ad una sostituzione, peraltro per soli sei mesi, di un lavoratore con un altro.

6. In assenza di tale prova la sospensione deve ritenersi illegittima e pertanto il ricorso va accolto, con la precisazione che il ripristino nel proprio posto di lavoro era già intervenuto il 30.11.2023 (si veda il reclamo, nonché comunque il doc. 17 di parte resistente). Considerato che la sospensione è durata dal 12.6.2023 al 30.11.2023, andrà altresì condannata la resistente al pagamento delle mensilità di sospensione, tenuto conto, in assenza di contestazione sul punto, delle buste paga depositate in atti (doc. 53 parte ricorrente).

7. Le spese di lite vengono compensate per la fase cautelare, comprensiva del reclamo, in ragione della definizione della stessa con una pronuncia che non è entrata nel merito, mentre seguiranno la soccombenza per la fase di merito, e vengono liquidate ai valori medi per le cause di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) Accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione comminata al ricorrente il 12.6.2023;
- 2) Conferma il già disposto ripristino nel posto di lavoro;
- 3) condanna la società Service 2000 s.r.l. (P.iva 00818270258) in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento di tutte le mensilità dalla data della sospensione avvenuta il 12.6.2023 fino a quella del ripristino avvenuto il 30.11.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- 4) Compensa integralmente le spese di lite per la fase cautelare, comprensiva del reclamo, e pone le spese della fase di merito a carico del resistente e a favore del ricorrente, liquidandole in € 9.257,00 per compensi, spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, contributo unificato se dovuto.

Belluno, 22/07/2026

La Giudice
dott.ssa Francesca Portesan